

**COMUNE DI UDINE  
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE  
DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/04/2015**

**Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente**

**Servizio Infrastrutture 1**

Via Nodari n. 37 33100 Udine

Tel. 0432 1273323/1273317/1273319 – Fax. 0432 1270324

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE  
DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

Art. 1 – FINALITA' .....	3
Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 4 – GESTIONE DEL VERDE .....	3
Art. 5 – FRUIBILITA' .....	4
Art. 6 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO .....	4
Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI .....	4
Art. 8 - NORME PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI .....	5
Art. 9 – NORME PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE NELLE AREE VERDI .....	5
Art. 10 – ACCESSO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA .....	9
Art. 11 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.....	10
Art. 12 – GIOCHI E ATTIVITA' SPORTIVE.....	10
Art. 13 - ADOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO .....	11
Art. 14 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....	12
Art. 15 – SANZIONI .....	12
Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE .....	12

**Art. 1 – FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico site nel territorio comunale al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare l'ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi che vi si trovano. Inoltre ha lo scopo di potenziare la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico incentivando la collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse.

Il Comune di Udine riconosce e promuove il diritto al gioco dei cittadini e in particolare dei minori.

**Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale:

- a. parchi e giardini pubblici
- b. verde stradale
- c. aiuole spartitraffico e di arredo urbano
- d. argini e scarpate di fossati non consorziali
- e. aree verdi attrezzate
- f. impianti sportivi
- g. verde scolastico
- h. verde annesso a edifici di pertinenza pubblica
- i. aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde
- j. verde cimiteriale

**Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente articolo ed i manufatti su di essi esistenti.

Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed ove previsto è perseguibile a norma di legge.

**Art. 4 – GESTIONE DEL VERDE**

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 2, sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberati di applicazione del medesimo e dalle specifiche disposizioni attribuite alla competenza dei responsabili dei servizi.

L'Amministrazione Comunale può concedere in gestione a soggetti privati o pubblici le aree verdi pubbliche mediante la stipula di idonea convenzione.

Ai soli fini dell'applicazione delle normative in materia di attività economiche le aree verdi date in concessione ad un gestore sono considerate come aree private.

#### **Art. 5 – FRUIBILITA'**

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico senza limitazione di orario per le aree non recintate e secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi per le aree recintate.

Il Dirigente del Servizio competente può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione e per motivi di sicurezza.

#### **Art. 6 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO**

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico – fisico – motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; tali attività non devono né arrecare disturbo agli altri frequentatori né arrecare danni all'ambiente naturale ed ai manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

L'Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento delle aree da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti o comunque incompatibili.

#### **Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI**

In tutte le aree di cui all'art. 2 è vietato:

1. campeggiare e pernottare;
2. accendere fuochi senza specifica autorizzazione;
3. abbandonare rifiuti e mozziconi di sigarette;
4. circolare con veicoli a motore;
5. abbandonare materiali di qualsiasi genere, beni o effetti personali;
6. tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e alla pubblica decenza che non siano consoni all'utenza di minori o che possano offendere la sensibilità delle persone;
7. fumare in prossimità delle aree gioco dei bambini (entro 5 metri dalle attrezzature ludiche);
8. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
9. svolgere attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo.

## **Art. 8 - NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI**

In tutte le aree di cui all'art. 2 è vietato:

1. eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
2. raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, rimuovere nidi e catturare animali selvatici;
3. mettere a dimora piante di qualsiasi genere, salvo autorizzazione, e abbandonare animali di ogni specie;
4. alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
5. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici e pubblicità, fatti salvi i casi autorizzati;
6. calpestare le aiuole fiorite; i tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco.
7. depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali, salvo nelle aree predisposte;
8. manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura.
9. provocare danni a strutture e infrastrutture: le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.
10. deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
11. posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

Inoltre nelle fontane, nei laghetti e in generale nelle acque di competenza comunale è vietato:

- lavare persone, animali e cose ad esclusione di oggetti di piccola dimensione e senza l'utilizzo di detersivi di qualsiasi genere;
- la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'abbandono di animali acquatici;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo ad esclusione dei prodotti utilizzati dagli operatori dell'Amministrazione, o da essa incaricati, per la stabilizzazione dell'acqua (larvicidi, antialghe ecc);
- lo spreco dell'acqua.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone, animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

## **Art. 9 – NORME PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE NELLE AREE VERDI**

### **9.1 – Manifestazioni consentite**

All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo (ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico)
- assemblee
- esposizioni e mostre
- rappresentazioni
- festeggiamenti
- parate, sfilate, spettacoli

organizzate da Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni, Gruppi o anche singoli cittadini.

Ogni iniziativa dovrà essere autorizzata dal competente ufficio dell'Amministrazione Comunale con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari per la tipologia di manifestazione, evento o iniziativa richiesta, previo parere vincolante del Servizio Infrastrutture 1 che rilascerà nullaosta all'utilizzo della specifica area verde interessata dall'evento.

Tutte le iniziative organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini salvo i casi espressamente autorizzati.

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio del nulla osta, il Servizio Infrastrutture 1 accerta che le iniziative proposte da terzi non pregiudichino la possibilità di realizzazione di iniziative organizzate dal Comune di Udine.

## **9.2 – Domanda**

I richiedenti, per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle aree verdi, dovranno presentare al protocollo del Comune, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, apposita istanza recante:

1. generalità del responsabile e programma della manifestazione;
2. numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);
3. progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo
4. relazione descrittiva delle attività proposte nell'ambito della manifestazione e delle precauzioni di sicurezza per il pubblico, per i frequentatori dell'area verde, e per l'ambiente, che il proponente si impegna a rispettare
5. dichiarazione di responsabilità e di vigilanza durante la manifestazione
6. impegno a presentare l'ulteriore documentazione richiesta dal Servizio Infrastrutture 1, quali cauzione, polizza fidejussoria, assicurazione RC, o altra documentazione ritenuta necessaria in funzione della manifestazione proposta.

Nel caso di più richiedenti la stessa area nello stesso periodo il nullaosta del Servizio Infrastrutture 1 verrà rilasciato al richiedente che ha presentato per primo domanda al protocollo generale.

Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Servizio Infrastrutture 1 emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

Il presente sub-articolo non si applica alle manifestazioni organizzate dal Comune di Udine.

## **9.3 – Nulla osta**

Il richiedente ha l'obbligo di rispettare integralmente le prescrizioni eventualmente contenute nel nullaosta, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente nel rispetto della quiete pubblica e di ripristinare lo spazio occupato.

Il titolare del nullaosta assume ogni responsabilità derivata da eventuali danni a terzi, agli spazi e al civico patrimonio cagionati in dipendenza o a causa dello svolgimento dell'iniziativa, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Il nullaosta all'utilizzo dell'area dovrà essere tenuto a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati o degli organi di vigilanza.

Il nullaosta rilasciato dal Servizio Infrastrutture 1 non esime il privato o associazione proponente dalla richiesta e ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'attività sportiva o della manifestazione prevista, con particolare riferimento alle verifiche inerenti gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza sia dei partecipanti che del pubblico.

Il Comune non concederà nullaosta o potrà porre delle limitazioni all'utilizzo dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza o, in genere l'immagine della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata o quanto dovesse ritenersi non coerente con il presente regolamento.

Il privato o associazione organizzatore di manifestazione, che si sia reso responsabile di inadempimenti rispetto al nullaosta rilasciato, non potrà ottenere il rilascio di altro nullaosta per manifestazioni varie in aree verdi per un periodo di almeno 12 mesi successivi al fatto accertato.

#### **9.4 – Cauzione**

A seconda del tipo di attività indicata e comunque quando vi sia un rischio di danneggiamento dell'area verde il Servizio Infrastrutture 1 potrà chiedere che il rilascio del nullaosta venga subordinato alla prestazione di un'idonea cauzione o polizza fidejussoria a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel nullaosta stesso.

L'importo della cauzione sarà stabilito dal Servizio Infrastrutture 1 in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione ed in base a parametri tecnicoagronomici.

La cauzione dovrà essere consegnata al Servizio Infrastrutture 1 prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

La cauzione sarà svincolata a seguito della verifica da parte del Servizio Infrastrutture 1 del regolare ripristino dello stato dei luoghi .

Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

#### **9.5 – Svolgimento della manifestazione**

Sono a carico del privato o associazione proponente tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la raccolta dei rifiuti, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel nullaosta all'utilizzo dell'area verde, ed in assenza entro le 24 ore successive.

La segnaletica e le delimitazioni di sicurezza relative alle manifestazioni, inerente i percorsi, le strutture organizzative etc., dovranno essere posizionate sul terreno per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni, ed essere rimosse a cura degli organizzatori dopo il termine delle stesse con il completo ripristino dell'area alle condizioni precedenti.

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali) con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) stabiliti dal Servizio Infrastrutture 1;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere, sempre che siano prive di scarichi acque reflue e di collegamenti a rete di qualsiasi tipo;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;

- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo, nel rispetto delle specifiche normative e regolamenti in materia autorizzate dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno di strutture appositamente realizzate, nel rispetto degli specifici regolamenti in materia e previo pagamento dei relativi canoni o diritti ai competenti Uffici;

Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentito l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.

In via eccezionale, per motivi di sicurezza, incolumità, ordine pubblico o per consentire lo svolgimento di manifestazioni di particolare valore sociale e sentito comunque in via preliminare il parere del Servizio Infrastrutture 1, la Giunta Comunale potrà concedere con apposito provvedimento deliberativo eventuali motivate deroghe per manifestazioni di durata limitata.

Il parere di cui sopra dovrà contenere le prescrizioni tecniche e le indicazioni delle opere necessarie al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati che saranno, di regola, a completo carico del concessionario.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che dovranno a cura dell'organizzatore essere direttamente richiesti al Gestore del Servizio Raccolta Rifiuti, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dal Servizio Infrastrutture 1.

Non è comunque ammesso il conferimento dei rifiuti nei cestini presenti nei parchi o il loro deposito (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i medesimi.

Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

Nella previsione di superamenti il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

#### **9.6 – Oneri a carico del concessionario**

L'utilizzo dei Giardini storici (Parco della Rimembranza, Giardino Loris Fortuna, area verde Giardin Grande, piazzale del Castello, Giardino Ricasoli, Giardino del Torso, Giardino Giovanni Pascoli) è subordinato al pagamento di una tariffa il cui importo è annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

L'utilizzo è gratuito o soggetto a tariffa agevolata nei seguenti casi:

- iniziative di carattere istituzionale dell'Amministrazione Comunale;
- iniziative di particolare rilevanza civile e/o sociale o ritenute comunque di rilevante interesse per la comunità cittadina o per scopi benefici;
- iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da terzi in collaborazione con il Comune
- iniziative la cui fruizione è riservata, in maniera esclusiva o prevalente a bambini o a ragazzi fino a 16 anni di età purchè si tratti di iniziative ad ingresso gratuito

Restano in ogni caso a carico del concessionario le spese per la gestione delle emergenze e l'organizzazione della sicurezza dell'attività svolta nelle aree concesse ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

## **Art. 10 – ACCESSO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA**

### **10.1 – Accesso dei cani nelle aree verdi**

Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree verdi; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Il passeggio o transito dei cani nelle aree giochi per bambini è permesso a 5,00 metri dalle attrezzature.

I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.

In tutte le aree verdi è consentito, previa autorizzazione, svolgere attività professionale di addestramento, purchè non sia intesa ad aumentare l'aggressività del cane.

### **10.2 – Aree di sgambamento per cani**

Le aree di sgambamento cani sono aree e spazi ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente articolo.

Sul territorio comunale si trovano tre tipi di aree comunali destinate alla sgambatura per cani:

- a. Aree recintate ad uso esclusivo per la sgambatura dei cani aperte 24 ore su 24;
- b. Aree recintate utilizzabili per la sgambatura negli orari indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi;
- c. Aree non recintate utilizzabili liberamente per la sgambatura dei cani.

In queste aree vanno rispettate le seguenti regole:

- a. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica;
- b. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
- c. Gli utilizzatori delle aree recintate devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;
- d. Gli utilizzatori delle aree non recintate devono sempre assicurarsi che gli animali da loro condotti non escano dall'area;
- e. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore;
- f. E' vietato abbandonare o lasciare incustoditi gli animali;

E comunque a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente e il Regolamento di Polizia Urbana, in particolare, i detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.

### **10.3 – Colonie e oasi feline**

Nelle aree verdi possono essere presenti colonie e oasi feline regolamentate dalla normativa nazionale e regionale.

Le colonie e le oasi feline presenti sul territorio comunale sono tutelate dal Comune di Udine.

## **Art. 11 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 2 del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;
- appartenenti al servizio di sorveglianza di parchi e/o giardini;
- raccolta rifiuti.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di persone con disabilità.

Salvo che non sia espressamente vietato, biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati potranno circolare in tutte le aree verdi, condotti a velocità moderata, con l'obbligo di precedenza ai pedoni.

## **Art. 12 – GIOCHI E ATTIVITA' SPORTIVE**

Sono vietati i giochi, collettivi o individuali, che mediante il lancio di attrezzi od oggetti possono recare molestia o disturbo alle persone o mettere in pericolo l'incolumità delle stesse nonché danneggiare le strutture o la vegetazione.

In particolare è vietato praticare qualsiasi attività che prevede il lancio di palloni o altri oggetti ad una distanza minore di 5 metri dalle attrezzature ludiche.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia. Le attrezzature per il gioco per l'infanzia devono essere usate solo dai bambini/ ragazzi con un'età inferiore ai 14 anni o con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica installata sulle attrezzature.

Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art.16.

### **Art. 13 - ADOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde.

Sono previste le seguenti forme di affidamento:

1. la **sponsorizzazione finanziaria** prevede il versamento di una somma di denaro per sostenere interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi o aree gioco, o per interventi di manutenzione su aree verdi. In cambio il privato potrà ottenere visibilità del suo logo/ragione o denominazione sociale/marchio su cartelli istituzionali che saranno posizionati nell'area verde sponsorizzata.
2. la **sponsorizzazione tecnica** prevede la presentazione di un progetto di miglioramento di un'area verde, che dovrà essere approvato dal Comune e che lo sponsor realizzerà prendendosi cura dell'area per un periodo stabilito dall'Amministrazione Comunale. In cambio il privato potrà ottenere visibilità del suo logo/ragione o denominazione sociale/marchio su cartelli istituzionali che saranno posizionati nell'area verde sponsorizzata.
3. l'**adozione di un'area verde** prevede il diretto e personale intervento del privato per la manutenzione delle aree verdi comunali senza visibilità commerciale (non verranno collocati cartelli pubblicitari).

La ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico avverrà tramite procedura aperta indetta con pubblicazione di apposito bando approvato dalla Giunta Comunale

I rapporti tra il Comune di Udine e i soggetti sponsor/adottanti, saranno disciplinati da convenzioni stipulate in base alla normativa vigente e finalizzate, per l'Amministrazione Comunale, ad ottenere risparmi di spesa, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne.

Lo schema di convenzione verrà approvato dalla Giunta Comunale.

La convenzione disciplinerà i seguenti aspetti:

- soggetti ammessi;
- tipologia e oggetto della convenzione;
- modalità di partecipazione e formulazione della domanda;
- modalità di valutazione dei progetti;
- obblighi a carico dello sponsor e dell'adottante;
- obblighi dell'Amministrazione Comunale;
- obblighi fiscali;
- durata del contratto;
- responsabilità.

#### **Art. 14 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza a personale appartenente ad enti preposti alla vigilanza, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale.

All'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 delle Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 15 – SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.

Alla contestazione delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare per quanto riguarda l'estinzione della sanzione pecuniaria, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, oltre alle spese di procedimento. Inoltre entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente competente in materia, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione.

Qualora alla violazione di norme del presente Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge in materia di responsabilità sostitutiva e solidale.

#### **Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE**

Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano la loro efficacia le norme di cui alle precedenti ordinanze e tutte le disposizioni di precedenti regolamenti comunali con questo incompatibili.